

STATUTO

ART. 1

Con la presente è costituita l'associazione TRANSART, con sede in 39058 APPIANO, Reinspergweg 5.

ART. 2

L'associazione non ha finalità di lucro.

Essa si propone di realizzare una connessione tra attività artistiche locali ed internazionali, sperimentazione e realizzazione di comunicazione arte/musica contemporanea, realizzazione di un festival arte/musica di identità propria ed interdisciplinare sia per il pubblico locale che per quello internazionale; animazione, ri-vitalizzazione e riqualificazione artistica di siti abbandonati e inusuali lungo l'asse di transito nord-sud; iniziazione di produzione arte/musica contemporanea, così come la relativa ricezione.

ART. 3

L'associazione si compone di membri effettivi e di membri onorari.

Sono membri effettivi, coloro che hanno potere decisionale e le responsabilità dell'associazione; coloro che costituiscono l'assemblea ordinaria degli associati e che hanno diritto attivi e passivo di voto.

Sono membri onorari, coloro che hanno esercitato attività dell'associazione, ritenuti meritevoli dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai contributi degli associati, che vengono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, oltre a contributi di enti, privati e associazioni.

ART. 5

Tutti coloro che intendono partecipazione alla associazione devono farne richiesta su apposito modulo.

ART. 6

L'ammissione all'associazione è condizionata dall'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, la cui decisione è insindacabile. La decisione del Consiglio di Amministrazione non è appellabile.

ART. 7

Le richieste di adesione da parte di minorenni devono essere sottoscritte da coloro che ne hanno la patria potestà.

ART. 8

La qualifica di socio conferisce il diritto, di partecipare all'attività dell'associazione sulla base delle norme previste da apposito regolamento. I soci hanno l'obbligo di difendere il buon nome dell'associazione e di osservare le disposizioni delle istituzioni e delle associazioni alle quali appartiene l'associazione.

ART. 9

Gli associati cessano la loro partecipazione alla associazione quando:

- a) recedono volontariamente, comunicandolo con lettera raccomandata;
- b) vengono esclusi perché morosi. L'associato che tarda il pagamento di anche una sola rata di contributo associativo di oltre 15 giorni dalla scadenza, è escluso dall'associazione di diritto;

- c) vengono esclusi. L'esclusione deve essere deliberata con i voti favorevoli della maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione e viene pronunciata contro quelli associati che commettono atti disonorevoli all'intero e al di fuori dell'associazione o che con il loro comportamento disturbano il lavoro della associazione. La delibera di esclusione deve essere approvata dall'assemblea degli associati. L'associato escluso non può più essere riammesso.

ART 10

L'esercizio e l'anno finanziario iniziano il 01.01. e terminano il 31.12. di ogni anno, salvo diversa disposizione prevista dall'atto costitutivo.

ART. 11

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea ordinaria e straordinaria degli associati
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio di Amministrazione

ART. 12

L'assemblea degli associati è l'organo decisionale supremo dell'associazione e viene convocato in assemblea ordinaria e straordinaria.

ART. 13

Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria della associazione quei soci che sono in regola con i pagamenti contributivi. Ciascun associato può rappresentare in assemblea al massimo due associati assenti

ART 14

La convocazione dell'assemblea ordinaria avviene di norma una volta all'anno entro il 31 dicembre di ogni anno, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente ed il bilancio previsionale dell'esercizio in corso.

ART.15

La convocazione dell'assemblea, avviene oltreché dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di apposita delibera dello stesso, anche su richiesta della maggioranza assoluta dei membri effettivi, che ne indicano altresì l'ordine del giorno.

In tale caso l'assemblea deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 16

La convocazione dell'assemblea deve essere resa nota agli associati mediante affissione sul albo dell'associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione e deve essere comunicata per iscritto ai singoli associati ai loro indirizzi personali.

ART. 17

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli associati. Decorsa una ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.

ART. 18

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- a) deliberare sul resoconto dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare sul bilancio e la proposta sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

- c) nominare il Consiglio di amministrazione, la cui composizione può essere modificata con delibera dell'assemblea degli associati, anche qualora non vengano raggiunti i quorum necessari per le modifiche statutarie.
- d) Delibera sulle problematiche patrimoniali dell'associazione
- e) Discutere di ogni e qualsiasi argomento proposto per la discussione ed approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19.

Le variazioni al presente statuto possono essere discusse e deliberate esclusivamente dall'assemblea straordinaria degli associati e soltanto qualora siano stati indicati nell'ordine del giorno.

Per tali delibere si rende necessario il consenso di almeno 4/5 dei votanti, che devono rappresentare oltre la metà degli associati.

ART 20

Il Consiglio di amministrazione si compone di tre membri nominati dall'assemblea degli associati e nomina tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente e il segretario, che svolge le funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sono gratuiti. Il/la direttore/rice artistico/a ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e diritto di voto. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata di cinque anni, i membri possono essere rieletti. Le delibere vengono assunte con la maggioranza dei voti, ove il voto del presidente vale il doppio.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione si intende sciolto e decaduto dalla propria carica, qualora per recesso o per altri motivi venga a mancare anche uno solo dei suoi componenti.

ART. 22

Il consiglio di amministrazione si riunisce senza formalità di convocazione, qualora il presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta degli altri membri.

ART. 23

E' compito del Consiglio di Amministrazione

- a) deliberare sulle richieste di ammissione;
- b) sottoporre all'assemblea degli associati l'esclusione di un associato per morosità o indegnità e ciò in osservanza delle disposizioni del presente statuto
- c) assumere decisione sul comportamento degli associati nell'esecuzione dell'attività della associazione
- d) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, che dovranno essere sottoposti all'assemblea degli associati, esercitare l'attività di ordinaria amministrazione e stabilire l'ammontare del contributo associativo annuo.
- e) Convocare l'assemblea ordinaria degli associati, quando lo ritiene necessario o quando viene richiesto dagli associati.
- f) Pianificare le attività dell'associazione nel rispetto delle linee guida dell'assemblea degli associati.
- g) Assumere tutte le misure disciplinari nei confronti degli associati che si rendessero necessarie.
- h) Esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli che il presente statuto riserva espressamente all'assemblea degli associati.
- i) Nominare la direzione artistica e disporre l'eventuale compenso. Il consiglio di Amministrazione delibera sull'eventuale assunzione di altri liberi collaboratori dell'associazione e ne determina i compensi.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione risponde in solido del buon sviluppo dell'associazione, sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga al disposto dell'art. 38 del Codice Civile.

ART. 25

Il Presidente conduce l'associazione e ne è il legale rappresentante.

ART. 26

Il vicepresidente, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o suo temporaneo impedimento ed in quelle funzioni, per le quali viene espressamente delegato dal presidente.

ART. 27

Il segretario è incaricato dell'esecuzione delle delibere del presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea degli Associati, redige i verbali di assemblea ed è il coordinatore dell'attività associativa.

ART. 28

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario dell'associazione sono incompatibili con la carica di animatore o di dipendente retribuito.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con tutte le altre funzioni, compresa quella tecnica.

Colui al quale vengono corrisposti compensi od onorari per la sua attività nell'ambito dell'associazione, non può essere nominato membro del Consiglio di amministrazione. Quanto precede non si rende applicabile nei confronti del/la direttore/ricerca artistico/a per quanto attiene il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di esprimere il proprio voto in seno allo stesso. (vedi art.20) .

ART. 29

Tutti i contrasti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati stessi sono devoluti ad un collegio arbitrale, i cui membri devono appartenere all'associazione; due dei tre membri vengono nominati dalle parti in causa, il terzo, che presiede il collegio, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e non può essere membro dello stesso. Al collegio arbitrale sono attribuiti i più ampi poteri di accertamento e decisione, ed il lodo emesso deve essere assunto inappellabilmente.

Quali misure disciplinari possono essere assunte le misure previste dal presente statuto. Con l'approvazione dello statuto gli associati si impegnano a riconoscere l'applicazione della clausola arbitrale sopra estesa.

ART. 30

L'associazione può istituire sezioni in tutti i luoghi che ritiene vantaggioso per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 31

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. L'associazione non può essere sciolta se non con delibera (unanime - con maggioranza assoluta . ecc.) dell'assemblea degli associati effettivi.

ART. 32

In caso di cessazione o scioglimento dell'associazione i beni dell'associazione "TRANSART" saranno trasferiti in base a delibera dell'assemblea degli associati ad un'associazione o ente che ha finalità simili a quelle dell'associazione stessa.

ART. 33

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto disposto dal codice civile.